

2

ORDINANZA Nr. 5

OGGETTO: disposizioni inerenti la condotta dei cani nelle aree pubbliche e aperte al pubblico e divieto di somministrare alimenti agli uccelli acquatici nel Comune di Moniga del Garda

IL SINDACO

Richiamate le Ordinanze nr. 481/03, 496/03 e 4/14 relative alle disposizioni inerenti la condotta dei cani nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

Considerato che il Comune di Moniga ha da tempo individuato in Via Scaletta una zona dove è consentito immergere i cani nel lago;

Attesa la necessità di revocare le predette ordinanze, accogliendo i suggerimenti e le osservazioni di alcuni cittadini e turisti, con l'introduzione di una fascia oraria in cui sia consentito condurre i propri cani sulla spiaggia nonché farli immergere nelle acque del lago oltre che nella spiaggia della Località Scaletta anche nel resto delle spiagge del Comune di Moniga del Garda;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute all'Amministrazione circa l'abbandono nei luoghi pubblici delle deiezioni solide di cani e circa le modalità di custodia degli stessi da parte dei possessori;

Considerato che il diffuso malcostume di abbandonare tali deiezioni canine, oltre che preoccupante sintomo di inciviltà, costituisce sia fonte di disturbo per la civile convivenza, segnatamente andando ad interferire con il diritto alla libera circolazione dei pedoni, sia potenziale fonte di diffusione di malattie;

Considerato altresì che molti proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche od aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

Ritenuto di dover assumere in merito i necessari provvedimenti correttivi, a tutela della salubrità e del decoro del territorio di Moniga del Garda nonché della sicurezza delle persone;

Richiamata l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 recante "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"

Riscontrata la nota prot. 8033 del 2606.2014 dell'ASL di Brescia con la quale si forniscono informazioni e indicazioni in merito alla "dermatite del bagnante";

Rilevato che nella suddetta nota si precisa che sul Lago di Garda è presente un parassita tipico degli uccelli acquatici, l'agente eziologico denominato "furcocercaria", che può in alcuni casi e in maniera del tutto accidentale causare irritazioni cutanea transitoria alla pelle dell'uomo, in relazione alla sensibilità individuale del soggetto;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire l'insorgenza di casi di dermatite allergica, introdurre il divieto di alimentare gli uccelli acquatici al fine di evitare la sosta degli stessi in prossimità delle zone dedicate alla balneazione;

Visto il disposto dell'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Attesa pertanto la necessità di revocare le precedenti Ordinanze nr. 481/03, 496/03 e 4/14 a seguito della volontà di revisionare e completare le disposizioni in materia mediante l'emissione della presente ordinanza uniformandosi anche alle ordinanze emesse dai Comuni di Manerba del Garda e Padenghe sul Garda confinanti con il Comune di Moniga del Garda ;

REVOCA

le Ordinanze nr. 481/03, nr. 496/03 e 4/14 relative alle disposizioni inerenti la condotta dei cani nelle aree pubbliche e aperte al pubblico e contestualmente

ORDINA

**Sede di Moniga del Garda:
Piazza San Martino, 1**

25080 MONIGA DEL GARDA (BS)
TEL 0365/500807-808 FAX 0365/500817
e-mail info@polizialocale-valtenesi.it
www.polizialocale-valtenesi.it
P.IVA 00581430980 - C.F. 00842990178



1. E' vietato abbandonare sulle aree pubbliche od aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali, gli escrementi solidi dei cani. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo dei cani cureranno la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali, riponendoli in un sacchetto od involucro integro. A tale riguardo è fatto obbligo ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, allorché li conducano su aree pubbliche o aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali, di essere muniti di quanto necessario per la raccolta degli escrementi;
2. E' vietato lasciare senza guinzaglio i cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali;
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
4. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,
 - per i cani di grossa taglia o riconosciuti mordaci portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti
 - nei luoghi prospicienti asili, scuole, mercati o comunque ove via sia gran concorso di folla, i cani, indipendentemente dalla loro taglia, razza o attitudine, dovranno essere dotati di museruola;
 - assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
5. Dalle ore 09.00 alle ore 19.00 è fatto divieto di condurre cani sulle spiagge del territorio comunale, nonché immergerli nel lago, fatta salva la possibilità di condurli lungo la passeggiata a lago che si estende nel territorio del Comune di Moniga del Garda, nel rispetto delle norme igieniche di cui alla presente ordinanza e, comunque, esclusivamente lungo il percorso pedonale cementato, con divieto di condurre i cani all'interno della spiaggia dedicata alla balneazione;
6. Dalle ore 19.00 alle ore 09.00 è consentito condurre i cani sulla spiaggia sempre tenuti al guinzaglio nel rispetto delle norme igieniche di cui alla presente ordinanza;
7. Dalle ore 19.00 alle ore 09.00 è consentito immergere i cani nelle acque del lago nel rispetto delle norme igieniche di cui alla presente ordinanza purché sorvegliati.
8. E' fatto divieto di somministrare alimenti agli uccelli acquatici su tutto il territorio Comunale
9. Possono essere accompagnati, se tenuti al guinzaglio, tutti i cani condotti nel tratto di spiaggia delimitato con apposito segnale in Via Scaletta. Nel medesimo tratto i cani, purché sorvegliati, potranno immergersi nelle acque antistanti ;
10. E' comunque vietato condurre cavalli sulla spiaggia.

AVVERTE

Le infrazioni a quanto sopra ordinato saranno punite con una sanzione di € 150,00 (Centocinquanta/00).----

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'albo pretorio Online del Comune di Moniga del Garda e a quello dell'Unione Comuni della Valtenesi, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero, nel termine di 120 giorni, al Capo dello Stato.

Moniga del Garda, 26.09.2014

Il Sindaco
(Lavo Lorella)



Sede di Moniga del Garda:
Piazza San Martino, 1

25080 MONIGA DEL GARDA (BS)

TEL 0365/500807-808 FAX 0365/500817

e-mail info@poliziale-valetnesi.it

www.poliziale-valetnesi.it

P.IVA 00581430980 - C.F. 00842990178

